

# **ASSOCIAZIONE RICERCHE MUSICALI NELLA SVIZZERA ITALIANA**

c/o Lucia Albertoni - Nucleo Sureggio .- 6953 Lugaggia  
Tel. 091 / 970 12 05 - e-mail: [albertoni-bandolin@smile.ch](mailto:albertoni-bandolin@smile.ch)

## **S T A T U T O**

### **dell'Associazione Ricerche Musicali nella Svizzera italiana**

(14 dicembre 1970)

con le modifiche approvate dalle Assemblee generali del 3 febbraio 1975, del 16 ottobre 1978 e del 24 novembre 2004

#### **Art. 1 Denominazione e sede**

È costituita, con sede a Lugano presso gli studi della CORSI e per tempo indeterminato, un'associazione apolitica e aconfessionale, denominata "Ricerche Musicali nella Svizzera italiana" a norma degli articoli 60 e seguenti del CCS.

#### **Art. 2 Scopo**

L'Associazione ha lo scopo di promuovere ricerche e di raccogliere materiale di ogni genere (documentazioni, stampe, manoscritti, notizie, ecc.) riguardante l'attività musicale nella Svizzera italiana, di predisporre gli studi ritenuti necessari e curare le eventuali pubblicazioni ad essi inerenti, nonché di organizzare manifestazioni culturali a carattere musicale, anche in collaborazione con altri enti.

L'Associazione opera quale sezione della Società Svizzera di Musicologia.

#### **Art. 3 Soci**

L'Associazione è composta da soci accolti dal Comitato direttivo in seguito a domanda orale o scritta.

Essi si dividono in soci attivi (automaticamente membri della Società Svizzera di Musicologia) e soci sostenitori.

#### **Art. 4 Organi dell'Associazione**

- a) L'Assemblea dei soci.
- b) Il Comitato direttivo composto da almeno 3 persone, elette dall'Assemblea dei soci ogni 3 anni. I responsabili dei Gruppi di lavoro ne fanno parte di diritto.
- c) La Commissione di revisione.

## **Art. 5 Assemblea generale sociale**

L'Assemblea generale sociale ordinaria è convocata ogni anno dal Comitato direttivo. Ha tutte le competenze che non sono devolute da questo statuto agli altri organi.

## **Art. 6 Il Comitato direttivo**

Ha il diritto e il dovere di promuovere gli interessi dell'Associazione e di rappresentarla presso i terzi, in particolare è responsabile della conservazione del materiale raccolto.

Sono eleggibili nel Comitato direttivo i soci attivi.

Uno dei suoi membri è designato quale delegato nel comitato della Società Svizzera di Musicologia.

## **Art. 7 La Commissione di revisione**

L'Assemblea sociale nomina una Commissione di revisione di due membri, sempre rieleggibili.

## **Art. 8 Contributi**

I soci versano una tassa annuale che è fissata di volta in volta dall'Assemblea sociale.

## **Art. 9 Scioglimento**

Se l'Assemblea decide lo scioglimento, qualora la RTSI non voglia continuare l'attività con gli scopi analoghi dell'Associazione disciolta, il patrimonio sociale andrà alla Biblioteca cantonale e all'Archivio di Stato perché lo conservino e lo usino per gli stessi ed analoghi scopi. All'Archivio di Stato andranno comunque gli atti costitutivi e sociali.

## **Art. 10 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni del CCS.

Lugano, 24 novembre 2004